DACONTO
Avvocati & Commercialisti

Albo Nazionale Gestori Ambientali

EURO CERT

PROTOS SOA
SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA

CONSORZIO INTEGRA

COOPERATIVA GIOVANNI XXIII
PRODUZIONE E LAVORO DAL 1966

MODELLO ORGANIZZATIVO

DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs 231/01

PARTE GENERALE

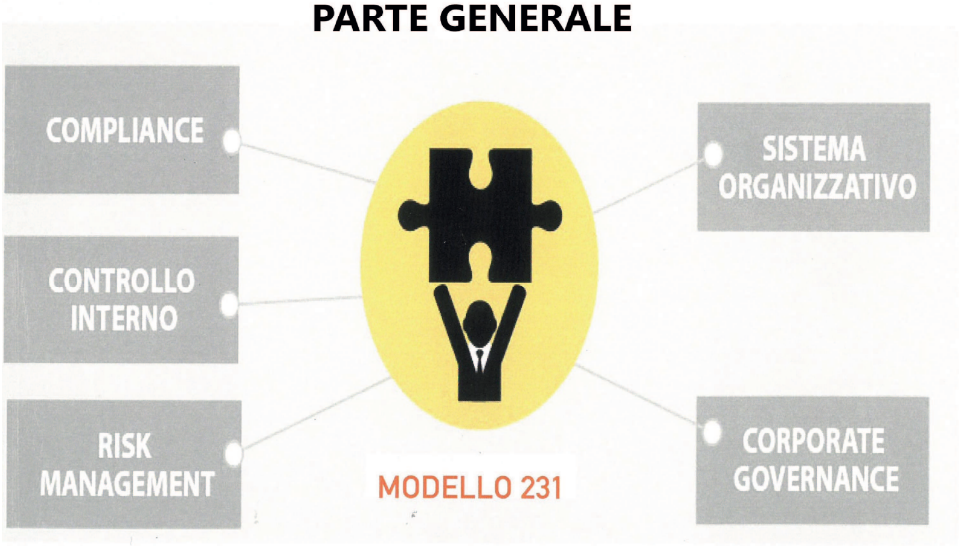

50 ANNI
1966-2016

Cooperativa Produzione e Lavoro
Giovanni XXIII s.c.a.r.l.

MODELLO ORGANIZZATIVO

DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs 231/01

- Parte Generale -

Approvato dal Consiglio di Amministratore il 28/03/2016

INDICE

- ***PARTE GENERALE***

CAPITOLO 1: Descrizione della disciplina prevista dal D.Lgs 231/2001
1.1. Introduzione
1.2. Soggetti interessati e natura della responsabilità
1.3. Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità Amministrativa della società
1.4. Criteri di ascrizione della responsabilità da reato alla società
1.5. L'esenzione della responsabilità da reato della società
1.6. Apparato sanzionatorio
1.7. Reati commessi all'estero
1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito
1.9. Codice di comportamento e linee guida di settore

CAPITOLO 2: Evoluzione e assetto organizzativo attuale della società
2.1. La storia, le attività della società
2.2. Informazioni generali
2.3. Modello di governance della Cooperativa Giovanni XXIII
2.4. Assetto organizzativo della Cooperativa Giovanni XXIII

CAPITOLO 3: Elementi caratterizzanti il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Giovanni XXIII
3.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Giovanni XXIII
3.2. Destinatari del Modello
3.3. Estensione del Modello nell'ambito del Gruppo di Joint Ventures, ATI, etc.
3.4. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D.Lgs 231/2001e conseguente determinazione dei rischi rilevanti
3.5. Funzione del Sistema disciplinare
3.6. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati
3.7. Violazione del modello e relative sanzioni
3.8. La comunicazione del Modello 231 ai dipendenti e sessioni formative

CAPITOLO 4: L'organismo di vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII
4.1. L'Organismo di Vigilanza (Odv)
4.2. Cause di ineleggibilità e decadenza
4.3. L'organismo di vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII
4.4. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza
4.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza-flussi informativi
4.6. Segnalazioni all'OdV
4.7. Invio delle segnalazioni- Raccolta e conservazione delle informazioni
4.8. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
4.9. Compensi

CAPITOLO 5: Adozione del modello e criteri di aggiornamento e adeguamento

5.1. Verifiche e controlli sul modello
5.2. Aggiornamento e adeguamento

Altri documenti facenti parte del presente Modello Organizzativo

- PARTE SPECIALE

CAPITOLO 6: Finalità

CAPITOLO 7: Le attività sensibili ai fini del D.Lgs 231/2001

CAPITOLO 8: Aree di rischio

CAPITOLO 9: Protocolli

- CODICE ETICO

CAPITOLO1: Introduzione

CAPITOLO 2: Ambito di applicazione
2.1 Società controllate e collegate
2.2 Modelli organizzativi di società controllate e collegate
2.3 Destinatari del Codice Etico
2.4 Supervisione da parte della Cooperativa Giovanni XXIII

CAPITOLO 3: Premesse
3.1 I comportamenti non etici
3.2 Il valore della reputazione
3.3 La struttura del Codice Etico

CAPITOLO 4: Principi generali
4.1 Non discriminazione
4.2 Rispetto di norme e procedure
4.3 Conflitto d'interessi
4.4 Riservatezza
4.5 Relazioni con i soci
4.6 Valore delle risorse umane
4.7 Correttezza nei rapporti tra dipendenti
4.8 Qualità dei servizi

CAPITOLO 5: Etica dei rapporti con i terzi
5.1 Criteri di condotta negli affari
5.2 Rapporti con clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori
5.3 Rapporti con i Partner Commerciali ed i Consulenti Esterni
5.4 Principi a presidio dell'antiriciclaggio
5.5 Rapporti con la concorrenza
5.6 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
5.7 Rapporti istituzionali
5.8 Contributi e sponsorizzazioni

CAPITOLO 6: Etica dei rapporti con la pubblica amministrazione
6.1 Individuazione dei soggetti dotati di poteri decisionali e loro limiti
6.2 Divieto di offrire omaggi, regali o benefici

6.3 Contributi e finanziamenti richiesti o ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici
6.4 Utilizzo del sistema informatico o telematico
6.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie
6.6 Rapporti con l'autorità giudiziaria e le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza

CAPITOLO 7: Etica delle relazioni con i dipendenti
7.1 Pari opportunità
7.2 Integrità morale dei dipendenti: divieto di comportamenti discriminatori
7.3 Molestie sul luogo di lavoro
7.4 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
7.5 Diffusione delle politiche del personale
7.6 Principali doveri del personale dipendente
7.7 Tutela della privacy dei dipendenti
7.8 Obbligo alla riservatezza

CAPITOLO 8: Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato

CAPITOLO 9: Trasparenza della contabilità e controlli interni
9.1 Registrazioni contabili
9.2Controlli interni

CAPITOLO 10: Salute, sicurezza ed ambiente

CAPITOLO 11: Efficacia del codice etico e conseguenze della sua violazione
11.1 Entrata in vigore del Codice Etico e sua revisione
11.2 Adesione al Codice Etico
11.3 Conseguenze della violazione del Codice Etico
11.4 Segnalazione delle violazioni

- ALLEGATI:

SOA

Albo gestori ambientali impresa Cooperativa Giovanni XXIII

Qualità Cooperativa Giovanni XXIII

Organigramma aziendale

Consiglio di Amministrazione

In dettaglio il manuale è così composto:

La **Parte generale** contiene una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale (governance, assetto organizzativo,ecc.)
- all'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano.

La **Parte speciale** contiene una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa della Società;
- ai processi attività sensibili e relativi standard di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Codice etico contiene i principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità sui quali la Cooperativa Giovanni XXIII intende improntare la propria condotta e quella delle società controllate.

CAPITOLO 1

Descrizione della disciplina prevista dal D.Lgs 231/2001

1.1 Introduzione.

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa della società nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi.

La Cooperativa Giovanni XXIII ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare i processi a rischio e le possibili modalità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231 del 2001. Successivamente, tali modalità commissive sono state tradotte in attività sensibili cui applicare gli standard di controllo.

L'art. 6, comma 2, del decreto suddetto precisa che il modello deve:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.2 Soggetti interessati e natura della responsabilità.

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

-da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente stesso" (definiti soggetti in posizione apicale dall'art.5, comma 1, lett. a, del D.Lgs 231/2001);

-da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza dall'art 5, comma 1, lett. b, del D.Lgs 231/2001).

La responsabilità prevista dal D.Lgs 231/2001, sebbene formalmente denominata come "amministrativa" dal legislatore, ha -secondo l'interpretazione prevalente- natura sostanzialmente penale in quanto: è derivante dalla commissione di un reato, viene accertata nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato e comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per determinate fattispecie di reati-presupposto, nei casi più gravi).

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione e la relativa sanzione applicata a carico dell'ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

L'art. 6, comma 1, prevede tuttavia che l'ente non risponde del reato commesso dall'art. 5, comma 1, lett. a) se, in precedenza, è stato adottato un "modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

L'art 7, comma 2, prevede anche che lo stesso effetto di esclusione della responsabilità si verifica se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b ma l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato un modello di organizzazione e gestione che preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'art. 7, comma 2, richiede inoltre l'efficace attuazione del modello specificando che l'ente deve prevedere:

-una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative variazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

-un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative della società e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità amministrativa della società.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001- se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso- possono essere compresi, per modalità espositiva nelle seguenti categorie:

- Delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di criminalità informatica (quali contraffazione documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazioni, impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi, informatici o di sistemi informatici o telematici e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (quali associazione a delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sequestro di persona, illegale fabbricazione, introduzione, vendita o cessione di armi da guerra o di parti di esse, richiamati dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo ovvero contraffazione, alterazione o uso di marchi e brevetti, richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (quali turbata libertà dell'industria e del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie

nazionali e nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando il titolo di proprietà intellettuale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, richiamati dall'art. 25-bis 1 D.L.gs. 231/2001);

- Reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (quali violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, inquinamento atmosferico, richiamati dall'art 25-undecies D.Lgs 231/2001);
- Reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001); reati transnazionali richiamati dall'art.10 della legge 16 marzo 2006, n.146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 maggio 2001";
- Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (quali la messa a disposizione del pubblico attraverso reti telematiche di opere di ingegno protette ovvero la riproduzione abusiva di software e di opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, richiamati dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di intralcio alla giustizia (quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25-Decies D.Lgs. 231/2001).

1.4 Criteri di ascrizione della responsabilità da reato alla società.

La realizzazione di uno dei reati presupposto non basta per far sorgere la responsabilità dell'ente collettivo; il decreto richiede, altresì, la sussistenza di un requisito di natura oggettiva, ossia la realizzazione del reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente. Ne consegue che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora l'interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto reato o ad un terzo. Inoltre, altra condizione fondante la responsabilità dell'ente, è quella che il reato sia stato commesso da una persona fisica in rapporto qualificato con l'ente e quindi che lo stesso sia commesso da un cosiddetto soggetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza (artt. 6 e 7 del D.Lgs).

Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale, l'espressione và intesa in senso ampio, con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di funzioni di rappresentanza e direzione dell'ente nel suo complesso o anche di una unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Il soggetto
apicale può anche essere un soggetto di fatto, che esercita le funzioni anzidette in assenza di una investitura formale. Quanto ai soggetti "subordinati" o sottoposti ad altrui direzione, è da ritenersi che non sia necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per la loro
individuazione si debba aver riguardo alla cosiddetta teoria funzionale, incentrata non sulla qualifica formale ma sul ruolo concretamente svolto.

1.5 L'esenzione della responsabilità da reato della società.

Quando legali rappresentanti, amministratori, dirigenti o anche semplici dipendenti (o, in taluni casi, collaboratori) commettono uno dei reati previsti dal Decreto, allora per il reato commesso è responsabile anche la società.
Tuttavia la condotta illecita deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della società. Questo significa che essa deve essere oggetto: di una verifica *ex ante* allo scopo di accertare se la persona fisica abbia agito nell'interesse della società (pur non avendo determinato, in termini di risultato concreto, alcun vantaggio a favore di essa) e di una verifica *ex post,* allo scopo di accertare se la persona fisica che abbia o meno agito nell'interesse della società, abbia procurato un vantaggio alla stessa.

La società risponde, infatti, solo degli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Tanto che il D.Lgs n. 231 del 2001 prevede espressamente che, in caso di rottura dello schema di immedesimazione organica- quando, cioè, la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi-, in capo alla società non sorge alcuna responsabilità. E questo anche se, per ipotesi, essa avesse casualmente tratto un vantaggio dalla condotta illecita.

Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs 231/2001 ancorano la responsabilità amministrativa dell'ente a parametri di carattere soggettivo (**colpa di organizzazione**) e gli attribuiscono una natura autonoma rispetto a quella degli autori materiali del reato.

1. Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non è responsabile se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali:

l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza da parte degli organi dirigenti degli obblighi di direzione o di vigilanza; in ogni caso se l'ente prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e controllo e l'organismo di vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa la responsabilità dell'ente.

1.6 Apparato sanzionatorio.

Il D.Lgs 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, le seguenti sanzioni a carico della società:

1. **Sanzione pecuniaria** è incentrata sul concetto di quota e viene applicata in un numero non inferiore a cento ne superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti della teoria penal-preventiva e cioè: della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Nella determinazione dell'importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto.
2. **Sanzioni interdittive** di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- Pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva)

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. La società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. In caso di reiterazione degli illeciti.

   Tra le sanzioni interdittive vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività che deve essere applicata solo se le altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo

dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs 231/2001.

Nell'ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.7 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art.4 del D.Lgs 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso D.Lgs 231/2001 commessi all'estero. La relazione illustrativa del D.Lgs 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- Il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs 231/2001;
- L'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt.7,8,9,10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole-persona fisica- sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni del D.Lgs 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art.2 del D.Lgs 231/2001- a fronte della

  serie di reati menzionati dagli artt.7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc.

  Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa degli enti, oltre che derivare dalla commissione di un reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art.36 D.Lgs 231/2001 prevede "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art.38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art.38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art.39, commi 1 e 4, D.Lgs 231/2001).

1.9 Codice di comportamento e linee guida di settore.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n.231/2001; di seguito "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida forniscono le seguenti indicazioni principali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure

Le componenti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria, sono:

1. Con riferimento ai reati dolosi:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;

- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistema di controllo di gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione;

2. Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- Struttura organizzativa; formazione e addestramento; comunicazione e coinvolgimento; gestione operativa;
- Sistema di monitoraggio della sicurezza.

  Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione, azione;
- Applicazione del principio di separazione delle funzioni- segregazione- (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- Documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:

- Autonomia e indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità d'azione.

- Obblighi di informazione da e verso l'organismo di vigilanza.

CAPITOLO 2

Evoluzione e assetto organizzativo attuale della società

2.1 La storia, le attività della società

La Cooperativa Giovanni XXIII nasce il 23/12/1966. Seppur con un fatturato iniziale di entità limitata riesce ad imporsi nel settore dei lavori pubblici e privati per la propria dinamicità e capacità operativa. Da questi presupposti l'azienda riesce, negli anni successivi, a consolidare progressivamente le proprie attività operando soprattutto nell'edilizia pubblica raggiungendo ottimi risultati e rafforzando il proprio fatturato, che nel volgere di alcuni anni raggiungeva circa 4 mld. di Lire.

Consegue un incremento di personale e l'acquisizione di mezzi e macchinari propri.

La Coopertaiva Giovanni XXIII fu costituita il 23/12/1966 da un gruppo di braccianti di Altamura con l'intento di assicurare una stabile occupazione ai soci.

Sin dall'inizio degli anni '70 diventa azienda di riferimento dell'Acquedotto Pugliese nei lavori di costituzione e manutenzione delle reti idriche e fognarie in diversi Comuni Pugliesi e Lucani.

All'inizio degli anni '80 acquisisce nuove ed importanti commesse dall'Acquedotto Pugliese raggiungendo un fatturato considerevole ed occupando oltre 35 dipendenti.

Ad oggi risulta essere un fornitore di fiducia dell'Acquedotto Pugliese, è socia del Consorzio di Cooperative Integra di rilevanza nazionale, raggiungendo un fatturato annuo di oltre 3 mln di euro, occupando stabilmente oltre 45 lavoratori.

Si è specializzata in numerose attività che qui vengono sintetizzate.

RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

In possesso dell'attestazione SOA in categoria OG6 classificata VI (fino al € 10.329.000), esegue lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e pronto intervento delle reti urbane, extra urbane di acquedotti e fognature - lavori di costruzione di nuovi allacciamenti di acquedotto e fognatura – lavori di manutenzione e riparazione sul Canale Principale di AQP.

Oggi possiede il know-how necessario per fornire ai suoi clienti lavori e servizi con tecniche innovative e con personale qualificato.

PULIZIA E PRONTO INTERVENTO RETI DI FOGNATURA

Iscritta all'Albo Gestori Ambientali in Categoria 4 classe D, esegue Servizi di pulizia e pronto intervento 24 ore su 24 sulle reti di fognatura e pulizia delle griglie.

SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Iscritta presso la Camera di Commercio nell'Albo delle imprese di pulizia, esegue sulle reti urbane di fognatura servizi di sanificazione – derattizzazione – disinfestazione – disinfezione.

SERVIZI DI VIDEO ISPEZIONE

Esegue servizi di video ispezione delle reti di fognatura con l'impiego di furgone attrezzato con telecamera.

Il servizio, eseguito da tecnici specializzati, fornisce al cliente una puntuale panoramica dello stato delle tubazioni, documentata da un video ed una Relazione Tecnica.

Vision

- Assicurare una stabile occupazione ai propri soci lavoratori;
- Sicurezza e salute dei lavoratori;
- Tutela ambientale;
- Rispetto della legalità;

Mission

- Soddisfazione del socio cooperatore e della stazione appaltante;
- Mutualità e solidarietà;
- Migliori condizioni di lavoro e di vita per soci e lavoratori;
- Formazione continua dei collaboratori;
- Trasparenza e qualità presso gli stake holders;

Obiettivi

- Consolidamento e crescita nel mercato delle infrastrutture;
- Crescita del mercato dei servizi;
- Sostegno e solidarietà verso i soci lavoratori.

2.2Informazioni generali

Ragione sociale	Cooperativa Giovanni XXIII
Unità operativa	Sede: Altamura, Via Mosca 32
@mail pec	coopprodlavgiovannixxiiiarl@pec.cassaedilebari.it
OdV mail pec	***odvcoopgiovanni23@pec.it***
Settore attività	Costruzione, gestione, ristrutturazione e manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione, lavori stradali.

Campo di applicazione	L'attività di lavori di escavazioni edili, escavazioni, sterri e demolizioni varie, acquedotti, fognature, impresa edile stradale, opere speciali in cemento armato, pavimentazioni speciali, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine e/o connessa, assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale
Certificazioni acquisite	SOA (OG06) Albo Nazionale Gestori Ambientali 2bis ; ISO 9001:2008
Consiglio di Amministrazione	Presidente Rag. Salvatore Galetta Consigliere e Direttore tecnico Sig. Rocco Caputo Consigliere Sig. Alfonso Centonze
O.d.V.	Avv. Francesco Daconto
Direzione Generale	Salvatore Galetta
Controllo di Gestione	Giuseppe Galetta
Qualità	Giuseppe Galetta
Sicurezza e Ambiente	Rocco Caputo
Direzione Tecnica	Rocco Caputo
Gare e Appalti	Giuseppe Galetta
Amministrazione e Finanza	Giuseppe Galetta
Risorse Umane	Giuseppe Galetta
Ufficio Acquisti, Magazzino e Logistica, Programmazione	Giuseppe Galetta
Lavori di Acquedotto e Fognature Capi Commessa	Centonze Alfonso Forte Francesco Tirelli Nunzio
Servizio Pulizia Rete Fognaria Capi	Centronze Alfonso Forte Francesco

Commessa	Tirelli Nunzio
Servizi di Sanificazione	Centonze Alfonzo
Capi Commessa	Forte Francesco
	Tirelli Nunzio
Servizi di Videoispezione	Responsabile Stefano Galetta

2.3 Modello di governance della Cooperativa Giovanni XXIII L'Amministrazione ordinaria della società, la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio, la firma sociale a tempo indeterminato viene affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione viene affidata al predetto Organo previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione della società di conferire mandato speciale o delega per determinati atti o categorie di atti a una o più persone, soci e non soci.

Il diritto di voto per tutte le decisioni di competenza della pluralità dei soci, viene espresso con il criterio una testa un voto.

2.4 Assetto organizzativo della Cooperativa Giovanni XXIII

L'assetto organizzativo di vertice della Società è strutturato come segue:

Al Consiglio di Amministrazione riferiscono:

- Le primarie funzioni aziendali tra cui:

  -commerciale e gare

  -Direzioni Tecniche Operative

  -Approvvigionamento

  -Amministrazione e finanza

  -Risorse Umane
- Le funzioni aziendali "di staff" tra cui:

  -Rappresentate della Direzione cui rispondono: Sistemi informativi e i Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente

-Segreteria di Direzione

-Concessioni –Project Financing

-Consulenze legali e tecniche

All'area Commerciale fanno capo:

- I commerciali Italia/estero;
- L'area gare/offerte-preventivi

Alle Direzioni Tecniche Operative fanno capo:

- Le funzioni gerarchiche di gestione delle commesse cantieri: Project Manager, Direttori Tecnici di cantiere, Capi Cantiere, Assistenti, Operatori
- La direzione tecnica impianti. A quest'ultima fanno capo le funzioni gerarchiche di gestione degli impianti

All'area acquisti fa capo la gestione delle attrezzature.

All'area Amministrazione Finanza e Controllo fanno capo

- L'area contabilità e pagamenti
- Controllo di gestione
- Bilancio e fiscalità
- Gestioni società partecipate/affari societari
- Assicurazioni
- Tesoriera

All'area Risorse Umane fa capo lo studio paghe esterno.

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un servizio di prevenzione protezione costituito da:

- Un procuratore speciale in materia di sicurezza/ambiente
- Un team composto da RSPP e ASPP designati per specifici ambiti aziendali di cui uno ne è comunque il referente primario e coordinatore
- Una team di medici competenti designati per specifici ambiti aziendali di cui uno ne è comunque il referente primario e coordinatore
- Una struttura di soggetti delegati quali Dirigenti per la sicurezza/ambiente
- Una struttura di soggetti preposti a controllo e vigilanza dei temi di sicurezza/ambienti per i cantieri temporanei e mobili per le sedi aziendali
- Apposite figure aziendali dedicate al controllo documentale dei fornitori che andranno ad operare in cantiere.

CAPITOLO 3

Elementi caratterizzanti il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Giovanni XXIII

3.1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Giovanni XXIII La Cooperativa Giovanni XXIII ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e nel Codice di Comportamento ANCE.

Nella predisposizione del Modello, la società ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, seppure qui non testualmente riportati, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti della Società.

Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinati ai partner commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società con riferimento all'attività svolta nei confronti della stessa.

Gli elementi costitutivi del Modello vengono di seguito riportati:

· l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (mappatura delle attività sensibili);

· la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;

· codice etico;

· un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;

· un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;

· un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;

· le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;

· un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;

· un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;

· un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;

· l'individuazione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

· specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;

· specifici obblighi informativi da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;

· criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Documento descrittivo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale le quali contengono, rispettivamente:

La Parte Generale contiene una descrizione relativa:

· al quadro normativo di riferimento;

· alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo della Cooperativa Giovanni XXIII);

· all'individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;

· alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;

· al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;

· ai criteri di aggiornamento e adeguamento del modello;

La Parte Speciale contiene una descrizione relativa:

· alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;

· ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

3.2 Destinatari del Modello.

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Cooperativa Giovanni XXIII. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali di Cooperativa Giovanni XXIII, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti della Cooperativa Giovanni XXIII, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o partner in joint venture.

3.3 Estensione del Modello nell'ambito del Gruppo, di Joint Ventures, ATI, etc.

La Cooperativa Giovanni XXIII nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche opera in maniera autonoma o con partner, attraverso le proprie sedi, nonché mediante la costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), Joint Ventures, società consortili, e società di diritto italiano.

Società controllate e collegate:

Società controllate – collegate di cui all'art. 2359 del codice civile:

- Sono considerate società controllate:

  1)le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

  2)le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

  3)le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Sono considerate società collegate: le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

Considerato quanto sopra la Cooperativa Giovanni XXIII intende:

- <u>Nelle società controllate</u>: proseguire il recepimento del proprio Codice Etico e Modello Organizzativo nei raggruppamenti societari in cui riveste il ruolo di mandataria e nelle società consortili e nelle società di progetto in cui detiene la maggioranza delle quote societarie. Questo anche considerando le rispettive autonomie gestionali, tra soci e partner coinvolti.
- <u>Nelle società collegate</u>: suggerire e promuovere l'esigenza di adeguarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, per Joint Ventures, consorzi, società consortili, RTI ed eventuali

altre società, nelle quali la Cooperativa Giovanni XXIII partecipa in veste minoritaria ed il cui controllo e/o gestione sono affidati a terzi.

Tabella di riepilogo dell'implementazione del Modello organizzativo in società controllate/collegate:

	Codice Etico	**Modello Organizzativo**	**Organismo di Vigilanza**
Società controllate	-Adozione del Codice Etico Cooperativa Giovanni XXIII in prima fase di sturt-up societario -Istituzione di un Codice Etico proprio in situazione a regime	-Impegno da parte dell'Amministratore di cui al D.Lgs 231 attraverso la predisposizione di un apposito modello organizzativo. -Istituzione di un Modello Organizzativo specifico.	Istituzione di uno specifico Organismo di Vigilanza
Società collegate	-Richiesta da parte dei referenti della Cooperativa Giovanni XXIII appartenenti all'organo direttivo societario, di adottare un Codice Etico o conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01. -Istituzione di un Codice Etico proprio, su decisione dell'Amministratore	-Richiesta da parte dei referenti della Cooperativa Giovanni XXIII appartenenti all'organo direttivo societario, di conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 -Istituzione di un Modello Organizzativo proprio su decisione dell'Amministratore.	Se l'Amministratore decide di istituire un Modello Organizzativo proprio

I referenti della Cooperativa Giovanni XXIII, appartenenti agli organi direttivi di società controllate/collegate devono, relativamente alle casistiche di cui alla tabella che precede, comunicare all'OdV della Cooperativa Giovanni XXIII:

- I riferimenti dei verbali di CdA cui:
  - Si promuove o definisce l'impegno a conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 .
  - Si istituisce un proprio modello organizzativo ex D.Lgs 231 ed un conseguente Organismo di Vigilanza.
  - Si promuove o definisce di adottare il Codice Etico della Cooperativa Giovanni XXIII.
- Copia della relazione annuale dell'organismo di Vigilanza specifico della società. L'OdV della Cooperativa Giovanni XXIII potrà comunque richiedere altre informazioni sulla base di eventuali segnalazioni ricevute in merito a questioni delle società controllate/collegate.

3.4 Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e conseguente determinazione dei rischi rilevanti.

Ad un consulente esterno è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

In particolare il consulente, coadiuvato dal personale aziendale, ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa della aree di potenziale "rischio 231";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto.

3.5 Funzione del Sistema disciplinare.

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare violazioni delle disposizioni contenute nel Modello medesimo. Considerata la gravità dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, qualsiasi inosservanza del Modello lede il rapporto di fiducia

instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.6 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Cooperativa Giovanni XXIII degli obblighi previsti dall'art.2014, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Cooperativa Giovanni XXIII costituisce sempre illecito disciplinare.

Il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare sono comunicati e diffusi a tutti i dipendenti, ed affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti conformemente a quanto previsto dall'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300 (c.d. "Statuto del Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

-rimprovero verbale;

-rimprovero scritto;

-multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;

-licenziamento con preavviso;

-licenziamento senza preavviso.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la

violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della Cooperativa Giovanni XXIII.

Responsabili congiuntamente della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono l'Amministratore Unico e il Responsabile Risorse Umane, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.

3.7 Violazione del Modello e relative sanzioni.

Il sistema disciplinare costituisce un elemento costitutivo del modello, ne rafforza l'efficacia dissuasiva e pedagogica e, soprattutto, ne assicura l'effettività. Trattandosi di uno strumento sanzionatorio, per meglio assicurarne la tassatività e la conoscibilità, si reputa opportuno ricorrere alla previsione del seguente articolato.

-*Funzione del sistema sanzionatorio e soggetti destinatari:*

1. il sistema sanzionatorio, viene elaborato a norma del d.lgs. 231/2001, allo scopo di assicurare l'effettività delle prescrizioni del Modello 231 e si applica ai soggetti in posizione apicale, ai dipendenti, e ai terzi destinatari.
2. l'applicazione delle sanzioni discende dalla violazione delle disposizione del Codice etico, delle prescrizioni del modello 231 e delle procedure operative che ne fanno parte integrante e prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Costituiscono parimenti violazioni del Modello le condotte, attive o omissive, che trasgrediscono le indicazioni/prescrizioni dell'OdV.

3. nessuna violazione può essere giustificata, ovvero essere giudicata meno grave, se asseritamene compiuta nell'interesse o a vantaggio della società e/o di società del gruppo.

4. Il sistema sanzionatorio tiene conto delle differenti normative relative ai dirigenti, ai lavoratori dipendenti e ai terzi che agiscono nell'ambito della società, nonché della disciplina apprestata dagli artt. 2118 e 2119 c.c., dalla legge n.300/1970 (statuto dei lavoratori) e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

-*Criteri di commisurazioni delle sanzioni:*

1. La gravità della violazione viene valutata in base ai seguenti criteri:

a) le concrete modalità di realizzazione della violazione;

b) la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla società ovvero l'abbia esposta a un procedimento per responsabilità amministrativa da reato, ai sensi del d.lgs. 231/2001;

c) l'intensità del dolo e il grado della colpa;

d)il comportamento tenuto dall'autore della violazione precedentemente e successivamente alla realizzazione della stessa;

e) la qualifica dell'autore della violazione nell'ambito aziendale;

f) le condizioni economiche dell'autore della violazione;

g) la reiterazione della violazione da parte dell'autore.

2.Nessuna sanzione può comunque essere irrogata senza aver prima sentito l'interessato, avergli contestato con precisione, e in forma scritta, l'addebito, ed avergli concesso un congruo termine entro il quale esporre per iscritto le proprie ragioni.

Lavoratori Subordinati

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) e costituiscono norme speciali ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini).

In riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti di contestazione e all'irrogazione delle sanzioni rimangono invariati i poteri della Direzione Aziendale e si rinvia al CCNL applicabile.

Resta altresì invariato il potere della Direzione Aziendale di valutare caso per caso le singole infrazioni e di irrogare conseguentemente le sanzioni, pur nei limiti del presente Sistema Disciplinare, delle norme vigenti e del CCNL applicabile.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile, non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni sono stabilite e verranno comminate nel rispetto di quanto prescritto e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale richiamato, e secondo i criteri di correlazione ivi stabiliti. In particolare:

A. Incorre nella sanzione dell'**ammonizione scritta,** il lavoratore che:

- Violi per la prima volta le disposizioni del Codice Etico e del Modello, per la cui trasgressione non sia prevista una sanzione più grave;
- Ritardi nell'inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

B. Incorre nella sanzione della **multa,** il lavoratore che:

- Violi gli standard di controllo in modo recidivo;
- Violi le disposizioni del Codice Etico inerenti i rapporti con la P.A., la correttezza e trasparenza della gestione e i rapporti con le autorità giudiziarie;
- Commetta trasgressioni più gravi di quelle precedenti, salvo che la trasgressione non comporti l'applicazione di sanzioni più gravi.

C. Incorre nella sanzione della **sospensione dal lavoro** il lavoratore che:

- Compia, con dolo, qualsiasi operazione di tesoreria, operazioni relative allo svolgimento di gare pubbliche, di trattative o altre attività nei confronti della P.A., senza la relativa autorizzazione o violando i limiti dell'eventuale procura conferitagli;
- Ometta volontariamente di avvisare l'Organismo di Vigilanza in relazione alle attività di cui al punto precedente, in particolare qualora riscontri ammanchi di cassa, irregolarità nell'emissione delle fatture ovvero nei documenti di supporto alle stesse,
- Ometta volontariamente i controlli da effettuare sulle operazioni di tesoreria;
- Nel redigere i report e i documenti previsti negli standard di controllo e nelle procedure aziendali, o nel rilasciare le dichiarazioni ivi prescritte, trascriva volontariamente

informazioni o dati falsi, ometta informazioni obbligatorie, attesti fatti non veri, sottoscriva false dichiarazioni ovvero alteri o distrugga con dolo i report stessi.

La sanzione della sospensione può comunque essere comminata fuori dai casi sopra previsti, qualora la gravità dell'infrazione, stabilita secondo i criteri di correlazione sopra richiamati, lo richiedesse.

D. Incorre nella sanzione del **licenziamento con preavviso** il lavoratore che:

- Sia recidivo nelle mancanze di cui al punto C; quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
- Rediga volontariamente documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla P.A., nonché prometta o offra denaro o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio nei casi vietati dal Codice Etico;
- Utilizzi volontariamente i fondi provenienti da finanziamenti pubblici, secondo modalità o per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi, ovvero ne rediga la relativa rendicontazione omettendo informazioni obbligatorie e trascrivendo false informazioni;
- Nel redigere le comunicazioni sociali rivolte al pubblico o le comunicazioni da inviare alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, attesti o trascriva volontariamente false informazioni o dati falsi, o alteri con dolo in qualunque maniera le informazioni ivi contenute o i documenti di supporto;
- Alteri o trascriva volontariamente informazioni false nelle scritture e nei libri contabili, nelle fatture emesse, negli ordini di acquisto, e nei contratti stipulati ovvero in qualsiasi documento che possa essere di supporto o di fondamento alle comunicazioni elencate precedentemente.

E. Incorre nella sanzione del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che avendo violato il Modello, venga condannato con sentenza passata in giudicato, per avere commesso un delitto, ovvero causi l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal decreto 231/2001 o di altre sanzioni, nonché cagioni ad essa danni di entità elevata.

Dirigenti

1. Trasgessioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni del Modello da parte dei Dirigenti, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente sistema disciplinare,

devono essere annotate nelle loro rispettive schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o comunque in un apposito registro dell'azienda.
L'annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.
Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL applicabile (c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini).
Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni per due volte nell'arco di due anni, non consegua il licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deroghe, e potrebbe esserne predisposto il trasferimento dall'area a rischio ad un'altra area dell'ente, per esigenze organizzative e secondo quanto previsto dal CCNL applicabile.
2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui un Dirigente violi le disposizioni del Modello, che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, ovvero impedisca dolosamente l'applicazione delle misure previste dal Modello nell'area di propria competenza, il suo rapporto di lavoro verrà risolto, nei modi previsti dal CCNL.

Amministratori

Le violazioni da parte degli Amministratori delle prescrizioni contenute nel Modello, devono essere riferite dall'Organismo di Vigilanza all'Assemblea dei soci.
Nel caso in cui le trasgressioni siano commesse dalla maggioranza dei membri del Consiglio o dal Consiglio Collegialmente, l'Organismo di Vigilanza deve riferire anche all'Assemblea.
Qualora il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione conferitari di deleghe, disattendano più di due volte nel corso dell'esercizio le disposizioni del Modello- compiendo atti non contemplati nelle deleghe loro conferite ovvero in violazione dei limiti prescritti dal Modello-, per la cui violazione non sia prevista la loro revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, il Consiglio di Amministrazione dovrà sospendere, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, le deleghe loro conferite.
Nei casi in cui le suddette trasgressioni del Modello, configurino cause di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire gli amministratori decaduti ai sensi dell'art. 2386 c.c., in difetto l'Assemblea adotterà i provvedimenti sopra indicati.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte degli Amministratori, resta salva la facoltà del Consiglio di ratificare il loro operato, all'uopo convocando apposita riunione, comunque entro due mesi. Della decisione e delle relative motivazioni, il Consiglio è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, trasmettendo ogni documentazione utile e necessaria ai fini delle valutazioni, nonché dei provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello.

La pendenza di procedimenti penali nei confronti degli Amministratori, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, non comporta l'applicazione automatica delle sanzioni sopra specificate.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Organo preposto di adottare, anche in via cautelativa, ogni provvedimento ritenuto opportuno.

Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV ne darà immediata comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al punto precedente. I consiglieri adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea per la proposta di revoca della carica.

3.8 La comunicazione del Modello 231 ai dipendenti e sessioni formative.

Il Modello ed i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.
Per il Modello in particolare è prevista una apposita azione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per i collaboratori della Cooperativa Giovanni XXIII.
L'adeguata formazione e informazione del personale nonché i criteri di selezione dei collaboratori esterni rappresentano fattori di massima importanza per l'efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Al fine di divulgare e implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate, la società cura l'organizzazione di qualificate iniziative di

formazione, ispirandosi ai criteri di continuità e di intensità. La formazione, cioè, non viene impartita occasionalmente, ma si inserisce in un progetto pianificato, sottoposto al parere dell'OdV.

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

A) la pubblicazione sul sito aziendale della Parte Generale e del Codice Etico e la consegna agli addetti della Parte Speciale a loro riferita con indicazione della necessità di leggerle e condividerlo in quanto parte del contratto;

Per i nuovi dipendenti:

A) al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia cartacea del Modello, del Codice Etico e del D.Lgs. 231/2001 con spiegazione verbale di cosa si tratta e che l'adesione allo stesso è parte del contratto: il lavoratore dovrà leggerlo e condividerlo mediante sottoscrizione al momento della firma del contratto di assunzione,

B) al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione dell'apposito modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione del Modello, la presa coscienza e l'adesione al contenuto del Modello.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti e collaboratori.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Azienda.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. La formazione è garantita:

-da un seminario iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica;

-dalla pubblicazione sul sito aziendale del Modello e del Codice Etico;

-dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;

-dalla informativa nella lettera di assunzione e da un seminario per i neoassunti.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda della posizione e del ruolo dei destinatari cui essa si rivolge (criterio di *intensità*) è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai

diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme

etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L'Organismo di Vigilanza coordina e monitora l'attività di comunicazione e formazione.

CAPITOLO 4

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII.

4.1 L'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente affidi a un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curare il suo aggiornamento. L'organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. *autonomia e indipendenza:* come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente. L'organismo quindi deve essere posto in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle funzioni sulle quali dovrà svolgere attività di vigilanza e di controllo, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di vigilanza da parte degli organi dell'ente soggetti a vigilanza.
2. *professionalità:* tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere nel loro complesso conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e ti tipo giuridico, (in particolare bel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida.
3. *onorabilità:* l'Organismo di vigilanza deve possedere, all'interno dell'azienda e nel mondo economico in cui essa è collocata, onore e dignità. Tale generica buona reputazione dell'Organismo si riferisce sia all'assenza di condanne penali o di procedimenti disciplinari, relativi a violazioni del Codice Etico o del Modello organizzativo, a carico dei suoi componenti, sia alla lealtà, serietà e collaborazione che devono informare i rapporti con i dipendenti e i collaboratori della società.
4. *continuità di azione:* per garantire l'efficace attuazione del Modello Organizzativo, è necessaria una continua e costante attività di controllo. Per ottenere tale continuità, l'Organismo di vigilanza è tenuto a predisporre un sistema di verifica che consenta la raccolta continua e di informazioni e di dati circa l'attività svolta dalla società.
5. *assenza di cause di incompatibilità:* tale requisito può essere inteso come assenza di tutte quelle circostanze che alterano l'imparzialità di giudizio e che si possono rivelare dannose per la società. La causa di incompatibilità più evidente è rappresentata, in questo senso, dal conflitto di interessi: situazioni di conflitto di interessi, infatti, non solo rischiano di far perdere all'Organismo di vigilanza la propria necessaria

imparzialità ma possono anche avvantaggiare quest'ultimo, grazie alla funzione svolta, danneggiando la società.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello Organizzativo ed a curarne il continuo aggiornamento, l'organismo deve:

- Essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- Essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- Essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- Essere privo di deleghe/procure operative;
- Avere continuità d'azione;
- Avere requisiti di onorabilità e professionalità;
- Realizzare un sistematico canale di comunicazione l'Amministrazione.

4.2 Cause di ineleggibilità e decadenza.

La nomina quale membro dell'Organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui sopra ed in particolare, non devono sussistere all'atto del conferimento dell'incarico i motivi di impedimento indicati nel seguito.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

a) gli amministratori o altri soggetti dotati di deleghe/procure operative o che siano direttamente o indirettamente soci della Cooperativa Giovanni XXIII;

b) i familiari dei soggetti di cui al punto precedente;

c) chi abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione della pena ex. art. 444 e ss. c.p.p., passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, nonché per reati in materia fiscale – tributaria.

Laddove alcuno dei motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

4.3 L'Organismo di Vigilanza della Eredi della Cooperativa Giovanni XXIII.

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII è monocratico. Esso è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.b), del D.Lgs 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII è istituito con la delibera dell'Amministrazione ordinaria che approva il Modello di cui al presente documento e comunque fino a insediamento dell'eventuale nuovo Amministratore. Il nuovo Amministratore avrà poi facoltà di confermarne o meno il ruolo. I principi generali in tema di istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nonché le regole operative di funzionamento dello stesso, sono previsti all'interno di questa sezione del Modello Organizzativo.

L'OdV della Cooperativa Giovanni XXIII è stato individuato nella figura dell'Avv. Francesco Daconto, ritenuta idonea in quanto, priva di deleghe/procure operative, e dotata dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, nonché dei mezzi organizzativi necessari per l'esercizio della suddetta funzione. L'OdV deve attestare al momento della sua nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti di cui sopra, e comunque, deve comunicare, ai fini delle opportune valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a suo carico ovvero di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di "patteggiamento" anche per reati diversi da quelli di cui al Decreto. Il componente deve, altresì, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità.

L'Organismo di Vigilanza opera secondo quanto indicato nel Modello Organizzativo stesso ed esercita l'attività di controllo seguendo una pianificazione prestabilita.
L'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dalla estraneità e indipendenza rispetto alla società. Questo da garanzia di effettività ed imparzialità del controllo.
La professionalità è assicurata dalla presenza del Presidente dell'OdV che detiene una consolidata esperienza delle fattispecie criminose che fanno parte dei reati ascrivibili al D.Lgs 231 oltre ad una approfondita conoscenza del diritto penale anche in particolare riferimento al settore in cui opera la società.

La continuità di azione è, infine, garantita attraverso un'attività di controllo continuativa definita e pianificata sulla base delle priorità delle aree e settori di rischio individuati.

L'Amministrazione della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Sussiste un obbligo di informazione in capo a qualunque collaboratore e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle sue attività. In particolare, le aree interessate dovranno tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione prodotta e ricevuta in riferimento alle attività sensibili così come individuate nel Modello.

Su un piano più specificatamente operativo, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- Assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- Attivare le procedure di controllo previste dal modello, effettuando verifiche (periodiche e a campione anche non programmate) su operazioni o atti nelle aree a rischio, o a seguito di segnalazioni interne o esterne;
- Controllare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal Modello;
- Promuovere nei confronti dell'Amministrazione, l'elaborazione di protocolli preventivi e relativi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Verificare l'adozione del sistema disciplinare interno ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001 e la sua eventuale applicazione;
- Segnalare al Presidente e all'Amministratore Unico le violazioni del Modello e promuovere/monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari,

- Promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello,
- Elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- Approvare il "piano di controllo/audit" ossia il programma annuale delle attività di vigilanza, in coerenza con i principi e i contenuti del Modello;
- In caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Almeno una volta l'anno l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione informativa che viene comunicata ai soci in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio e viene altresì trasmessa al Collegio sindacale.

L'Organismo ogni volta ne ravvisi la necessità può comunque effettuare segnalazioni agli Amministratori e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire all'Amministratore le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza- flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. In particolare, i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni al Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo di Vigilanza. Nel caso si tratti di un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono altresì immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n.231.

L'organizzazione di un flusso informativo strutturato rappresenta uno strumento per garantire l'efficacia e la continuità dell'attività di vigilanza sull'idoneità e l'effettiva attuazione del Modello nonché per l'accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile l'eventuale violazione del Modello.
Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e implicano un'attività di verifica accurata di tutti i fenomeni rappresentati secondo l'ordine di priorità ritenuto opportuno.
Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., anche loro recependo il modello organizzativo della Cooperativa Giovanni XXIII, sono portati a conoscenza delle modalità di comunicazione con l'OdV, relativamente a eventuali fatti/comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

4.6 Segnalazioni all'OdV

I dipendenti, i partner commerciali, i consulenti, collaboratori, professionisti, fornitori i c.d. parasubordinati, per quanto riguarda i rapporti con la Cooperativa Giovanni XXIII e l'attività svolta nei confronti della stessa, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 4.7 "Invio delle Segnalazioni-Raccolta e conservazione delle informazioni". L'Organismo di Vigilanza valuta quanto ricevuto discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- Alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- A "pratiche" non in linea con le "norme di comportamento" emanate dalla Cooperativa Giovanni XXIII;
- A comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo;

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte e a quanto indicato nelle schede della parte speciale, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni riportate nella tabella seguente:

Informazione:	**Responsabile**
-Acquisizione di finanziamenti pubblici	Resp. della Funzione oggetto del finanziamento
-Acquisizione di gare pubbliche	Resp. Gare/Commerciale
-Acquisizione di gare estere	Resp.Gare/Commerciale
-Infortuni con prognosi iniziale maggiore o uguale a 30 gg	RSPP
-Sanzioni rilasciate dalle ASL/ARPA territoriali di competenza di sedi/cantieri societari	RSPP
-Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società.	Destinatari interessati
-Le richieste di assistenza legale	

inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria.	Risorse Umane-Destinatari interessati
-Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti in violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo, alle eventuali sanzioni irrogate, (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.	Risorse Umane
-Variazioni dell'assetto societario, delle attività/mercati aziendali o significative variazioni della struttura organizzativa.	Consiglio di Amministrazione
-Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.	Destinatari interessati

4.7 Invio delle segnalazioni-Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutti i casi di violazione sospettata o conclamata del presente Codice Etico, della normativa interna e/o esterna, delle procedure interne, del Modello Organizzativo, anche quelle di natura ufficiosa, devono essere immediatamente comunicati per iscritto all'OdV.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche non formalizzate e prive di esplicito riferimento al mittente e alla funzione di appartenenza.

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, con salvezza degli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La Cooperativa Giovanni XXIII, per garantire la segretezza delle informazioni raccolte dall'Organismo stesso, circa la violazione del Modello Organizzativo istituito, ha predisposto un'apposita casella postale e un indirizzo di posta elettronica il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Questi avranno

cura di protocollare e conservare le informazioni ricevute in modo da garantirne la segretezza.

e-mail Organismo di Vigilanza: odvcoopgiovanni23@pec.it

Casella postale:

lettera all'indirizzo: **Avv. Francesco Daconto**

con oggetto: **Organismo di Vigilanza della Cooperativa Giovanni XXIII**

Indirizzo: Via Foggia n.10- 76123 Andria

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

Nel caso in cui l'OdV decida di procedere ad indagine, questi assicura che l'attività possa avere valenza probatoria nella possibilità di futuro coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria.

Una volta accertata la violazione, l'OdV:

- Promuove l'applicazione della sanzione così come prevista dal sistema disciplinare;
- Eventualmente promuove l'aggiornamento del Modello mediante eventuali integrazioni e/o modifiche.

4.8 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste le seguenti linee di reporting:

- Immediatamente, in caso di violazioni del Modello, al presidente, all'Amministratore unico;

  Semestralmente all'Amministratore attraverso l'invio dei Verbali di Riunioni Trimestrali dell'OdV, e l'invio delle risultanze degli Audit eseguiti secondo quanto pianificato;
- Annualmente attraverso l'invio di una relazione di fine anno sull'attività svolta dall'OdV, contenente almeno: controlli effettuati ed esito, eventuale necessità di aggiornamento del Modello o formazione sullo stesso, sanzioni disciplinari applicate, segnalazioni prevenute all'OdV, piano degli audit per l'anno successivo. La relazione di fine anno è inoltrata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione e all'eventuale collegio sindacale della Cooperativa Giovanni XXIII. Gli incontri con gli organi societari sono

documentati e copia della documentazione è custodita a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi.

4.9 Compensi

Nel verbale di adozione del presente Modello Organizzativo viene stabilito il compenso annuale che il Presidente dell'OdV dovrà percepire a fronte dell'incarico e dell'attuazione dei compiti attribuiti all'organismo di vigilanza ed indicati nei paragrafi precedenti.

L'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza è da considerarsi effettivo a partire dalla data del verbale per l'adozione del presente Modello.

CAPITOLO 5

Adozione del modello e criteri di aggiornamento e adeguamento.

5.1 Verifiche e controlli sul modello.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- Un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno,
- La determinazione delle cadenze temporali dei controlli/audit

Per la realizzazione del piano e lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si potrà avvalere del supporto di altre competenze interne/esterne all'azienda. In ogni caso gli audit devono essere sempre partecipati da uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza e sempre comunque con la presenza del presidente dell'OdV. All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

5.2 Aggiornamento e adeguamento.

L'Amministratore delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- Violazioni delle prescrizioni del Modello, sanzioni, condanne,
- Revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa,
- Novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- Esito delle verifiche/audit condotti,
- Proposte di miglioramento da parte dell'OdV o da altri soggetti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza, provvede, mediante apposita relazione ad informare il l'Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo,

alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore la delibera di aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- Intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- Identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- Formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001;
- Commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- Riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

MODELLO ORGANIZZATIVO

DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs 231/01

- Parte Speciale -

Approvato dal Consiglio di Amministratore in data 28/03/2016

Capitolo 6. Finalità

La parte speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la parte speciale del Modello ha lo scopo di :
-indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
-fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
-Modello;
-Codice etico;
-Procedure e disposizioni;
-Procure e deleghe;
-Ordini i servizio e comunicazioni organizzative;
-Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Capitolo 7. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett a) del Decreto indica tra gli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.
Attraverso l'analisi dei processi della società sono state individuate le attività "sensibili" riportate in appresso, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato previste dall'art. 24 del D.Lgs 231/2001 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per iò conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e dell'art. 25 del medesimo

D.Lgs n. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).

Capitolo 8. Aree di rischio

Art.231	Reato	c/r
25	Art. 317 c.p. (*Concussione*) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	**s**
25	Art. 318 c.p. (*Corruzione per l'esercizio della funzione*) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno	**s**
25	Art. 319 c.p. *(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	**s**
25	Articolo 319-ter codice penale (*Corruzione in atti giudiziari*) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.	**s**
25	Art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)* Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In	**s**

	ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	
25	Art. 322 c.p.(*Istigazione alla corruzione*) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	**s**
25-septies	Art. 589 c.p. (*Omicidio colposo*) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: s 1)soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2)soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	**s**

25-septies	Art. 590 c.p.(*Lesioni personali colpose*) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	**s**
24	Art. 316-ter c.p. (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di	**g**

	una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	
24	Art. 640-bis c.p. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	**g**
24	Art. 640 c.p. (*Truffa*) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a €1.549,00: 1)se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2)se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis)se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).Il delitto è punibile a querela della persona offesa,salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	**g**
24-bis	Art. 491-bis c.p (*Documenti informatici*) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. L'articolo fa riferimento ai delitti del c.p. previsti dagli artt. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 477(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti); 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 480 ((Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative); 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di	**g**

	pubblica necessità); 482 (Falsità materiale commessa dal privato); 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); 484 (Falsità in registri e notificazioni); 485 (Falsità in scrittura privata); 486 (Falsità in registri e notificazioni); 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico); 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali); 489 (Uso di atto falso); 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri); 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti); 493 (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)	
25-ter	Art.2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. g Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,	**g**

	sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa	
25-ter	Articolo 2622 c.c. (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del	**g**

	gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.	
25-ter	Art. 2625 c.c. (*Impedito controllo*) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	**g**
25-ter	Art. 2627 c.c. (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	**g**

25-ter	Art. 2629 c.c.(*Operazioni in pregiudizio dei creditori*) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	**g**
25-ter	Articolo 2632 c.c.(*Formazione fittizia del capitale*) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno	**g**
25-ter	Art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o	**g**

	diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
25-sexies	Articolo 185 24 febbraio 1998, n. 58 (*Manipolazione del mercato*) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	**g**
25-octies	Art. 648 c.p. (*Ricettazione*) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.	**g**
25-octies	Art. 648-bis c.p. (*Riciclaggio*) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è	**g**

	stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648	
25-octies	Arti. 648-ter c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)* Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	**g**
25-octies	art. 648-ter.1 c.p. (*Autoriciclaggio*) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le atre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro i beni o le atre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art.7 del decreto-legge 13 marzo 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui, il denaro, i beni o le atre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle atre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	**g**

25-novies	Art. 171-bis legge, 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in e violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	**e**
25-decies	Articolo 377-bis codice penale (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni	**e**
25-undecies	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) 1.Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi	**e**

	a due anni o con l'ammenda da € parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis) 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis) 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla	

25-undecies	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*) 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	**e**
25-undecies	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Bonifica dei siti*) 1.Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,	**e**

	delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.	
25-undecies	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Traffico illecito di rifiuti)* 1.Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Omissis	**e**
25-undecies	Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) 1.Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Omissis	**e**
25-	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Sanzioni*) (*omissis*)	**e**

undecies	2.Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)	
24-ter	Art. 416-bis c.p. (*Associazione per delinquere*) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	**e**
25	Art. 322-bis c.p. (*Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: e 1)ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità	**e**

	europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	
24	Art. 316-bis c.p. (*Malversazione a danno dello Stato*) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	**e**
24	Art. 640-ter c.p. (*Frode informatica*) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da €	**g**

	600,00 a € 3000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	
25-bis.1	Art. 513 c. p.(*Turbata libertà dell'industria o del commercio*) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00	**e**
25-bis.1	Art. 513-bis c.p. (*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	**e**
25-bis.1	Art. 514 c.p.(*Frodi contro le industrie nazionali*) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474	**e**
25-bis.1	Articolo 515 codice penale (*Frode nell'esercizio del commercio*) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.	**e**
25-bis.1	Art. 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	**e**

25-bis.1	Art. 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00	**e**
25-bis.1	Art. 517-ter c.p. (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	**e**
25-bis.1	Art. 517-quater c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*) Chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni e internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di	**e**

	origine dei prodotti agroalimentari.	
24-bis	Art. 615-ter c.p. (*Accesso abusivo a sistema informatico*) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	**e**
24-bis	Art. 615-quater c.p. (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. e La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	**e**
24-bis	Art. 615-quinquies c.p. (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema	**e**

	informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.	
24-bis	Art. 617-quater c.p. (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	**e**
24-bis	Art. 617-quinquies c.p.(*Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	**e**
24-bis	Art. 635-bis c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,	**e**

	dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	
24-bis	Art. 635-ter c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. e Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	**e**
24-bis	Art. 635-quater c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	**e**
24-bis	Art. 635-quinquies c.p.(*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,	**e**

	inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	
24-bis	Art. 640-quinquies c.p. (*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.	**e**
24-ter	Art. 416-bis c.p.(*Associazione di tipo mafioso anche straniere*) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. e Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente	**e**

	articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	
24-ter	Art. 416-ter c.p. (*Scambio elettorale politico-mafioso*) La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.	**e**
24-ter	Art. 630 c.p. (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	**e**

24-ter	Art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*) 1.Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. e 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	**e**
25-bis	Art. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffa monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un	**e**

	intermediario, monete contraffatte o alterate.	
25-bis	Art. 454 c. p. (*Alterazione di monete*) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	**e**
25-bis	Art. 455 c. p. (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	**e**
25-bis	Art. 457 c.p. (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	**e**
25-bis	Art. 459 c. p. (*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	**e**
25-bis	Art. 460 c.p.(*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*) Chiunque contraffa la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00	**e**
25-bis	Art. 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di*	**e**

	bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o e strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	
25-bis	Art. 464 c.p.(*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	**e**
25-bis	Art. 473 c.p. (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	**e**
25-bis	Art. 474 c.p. (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a	**e**

	€ 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	
25-ter	Art. 2626 c.c.(*Indebita restituzione dei conferimenti*) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	**e**
25-ter	Art.2628 c.c. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. e Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	**e**
25-ter	Art. 2629-bis c.c.(*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	**e**

25-ter	Art. 2633 c.c. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	**e**
25-ter	Articolo 2636 codice civile (*Illecita influenza sull'assemblea*) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	**e**
25-ter	Art. 2635. (*Corruzione tra privati*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.	**e**
25-ter	Art. 2637 c.c. (*Aggiotaggio*) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato	**e**

	regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	
25-quater	Art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	**e**
25-quater	Art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. e Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	**e**
25-quater	Art. 270-quater c.p. *(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	**e**
25-quater	Art. 270-quinquies c.p. (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di	**e**

	atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	
25-quater	Art. 270-sexies c.p.(*Condotte con finalità di terrorismo*) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	**e**
25-quater	Art.280 c.p. (*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	**e**
25-quater	Art. 280-bis c.p. (*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per	**e**

	finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. e Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	
25-quater	Art. 289-bis c.p.(*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	**e**
25-quater	Art. 302 c.p. (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*)	**e**

	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	
25-quinquies	Art. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 56pprofitta mento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	**e**
25-quinquies	Art. 600-bis c.p.(*Prostituzione minorile*) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	**e**
25-quinquies	Art. 600-ter c.p.(*Pornografia minorile*) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale	**e**

	pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.	
25-quinquies	Art. 600-quater c.p.(*Detenzione di materiale pornografico*) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	**e**
25-quinquies	Art. 600-quater1 c.p.(*Pornografia virtuale*) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	**e**
25-quinquies	Art. 600-quinquies c.p. *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.	**e**
25-quinquies	Art. 600-quinquies c.p. (*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o	**e**

	comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.	
25 quinquies	Art. 601 c.p.(*Tratta di persone*) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a e soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	**e**
25-quinquies	Art. 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	**e**
25-sexies	Art. 184 d.lvo 24 febbraio 1998, n. 58(*Abuso di informazioni privilegiate*) È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le	**e**

	qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	
25-novies	Art. 171 legge, 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di e elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del	**e**

	massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.	
25-novies	Art. 171-ter legge, 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) 1.E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente	**e**

	fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; e f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti	

	telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.	
25-novies	Art. 171 septies legge, 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) 1.La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	**e**
25-novies	Art. 171 octies legge, 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) 1.Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal	**e**

	soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	
25-undecies	Articolo 727-bis codice penale(*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.	**e**
25-undecies	Articolo 733-bis codice penale (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.	**e**
25-undecies	Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2*) 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma	**e**

	2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; e d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.	
25-undecies	Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,	**E**

	del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	
25-undecies	Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis) 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.	**e**
25-undecies	Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1*) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di E quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre	**E**

	1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e prescritta documentazione. dell'ammenda da € 10.329,14 a €	

	10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	
25-undecies	Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*) 1.E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi e idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di	**e**

	autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.	
25-undecies	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)illecito (omissis)* 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non	**E**

	pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.	
25-undecies	Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (omissis)* 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale	**E**

	ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis).	
25-undecies	Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*) 1.La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata e l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le	**e**

	lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	
25-undecies	Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (*Inquinamento doloso*) 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202.	**E**

25-undecies	Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (*Inquinamento colposo*) 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente e qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202.	**e**